



Sentenza n. 95/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E P E R L A R E G I O N E C A L A B R I A

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

D'Alia Gianpiero

Consigliere

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario, relatore

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23865 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

1. NISTICO Carlo (c.f. NSTCRL58S04C352E), nato a Catanzaro il 04.11.1958 ed ivi residente alla Via Francesco Burza n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avvocato Daniele Romeo presso il quale ha eletto domicilio pec avvda-nieleromeo@pec.it

2. ALOI Antonio nato a Catanzaro il 02.05.1972, residente in Borgia via San Leonardo 32 c.f. LAONTN72E02C352D, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tuccio con domicilio fisico presso il suo studio sito in Montepaone in via I trav. Cavour n. 10 e domicilio digitale all'indirizzo pec: giuseppe.tuccio@avvocaticatanzaro.legalmail.it / fax 0967/630653

3. FOLINO Gallo Giuseppe nato a Lamezia Terme il 16.10.1969 e residente in Falerna via Istia snc (C.F.: FLNGPP69R16M208W), rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Felice Perrone con domicilio fisico presso lo studio del difensore sito in Catanzaro Lido alla via Genova n. 32 e domicilio pec segreterastudioperrone@pec.giuffre.it

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 15 maggio 2024

la relazione del giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis; uditi altresì, l'Avv. Giuseppe Tuccio per il convenuto Antonio Aloï; l'Avv. Sara Spanò su delega del difensore costituito Avv. Eugenio Felice Perrone, per il convenuto Giuseppe Folino Gallo; l'Avv. Daniele Romeo per il convenuto Carlo Nisticò, i quali tutti concludevano come da verbale di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Come evidenziato in **citazione**, la vicenda in esame trae origine dalla pubblicazione in data 22 aprile 2020 di un articolo di giornale sul quotidiano "Gazzetta del sud" dal titolo "*Assenteismo all'Asp e al Pugliese Ciaccio, a Catanzaro 57 indagati fra dirigenti e dipendenti?*" da cui risultava che la Guardia di Finanza stava indagando su numerosi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e dell'ASP di Catanzaro, in quanto ritenuti responsabili di diversi episodi di assenteismo ingiustificato e fraudolento, veniva aperto fascicolo istruttorio.

La Guardia di Finanza in data 25 maggio 2020 per i suddetti fatti ha dunque trasmesso segnalazione di danno erariale, specificando che nell'ambito del parallelo procedimento penale erano stati rilevati numerosi casi di assenteismo fraudolento dal lavoro da parte di centodieci dipendenti e dirigenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio in servizio presso la sede di Via Vinicio Cortese n. 25, denominata convenzionalmente "Madonna dei Cieli".

Il presente giudizio si appunta, specificatamente, sulle condotte tenute dagli odierni convenuti Nisticò Carlo, Folino Gallo Giuseppe e Aloï Antonio, quali

dipendenti dell'Asp di Catanzaro. Il primo, Nisticò Carlo, è convenuto in giudizio in qualità di direttore responsabile della Struttura Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; i restanti due convenuti (Folino Gallo e Aloì) in qualità di dipendenti in servizio presso il medesimo ufficio.

Riferisce la Procura che le indagini poste in essere dalla GDF si sono basate sulle risultanze della videosorveglianza effettuata nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici posti ai piani seminterrato, primo e terzo della sede sita nel plesso edilizio di via Vinicio Cortese n. 25 in Catanzaro.

In concreto sono state posizionate diverse telecamere al fine di controllare i tre ingressi all'edificio ed i quattro lettori di *badge* presenti di cui due in uso all'Asp e due all'Ospedale Pugliese-Ciaccio. I Militari hanno visionato le videoregistrazioni e redatto appositi verbali.

1.1. Per quel che concerne la regolamentazione aziendale, la Procura riferisce che è stata acquistata dai Militari la seguente documentazione:

- Nota n. 1468 del 5 luglio 2007 della Direzione Generale, intitolata "Rilevazione automatizzata delle presenze – Comunicazioni;
- Nota n. 15874 del 22 febbraio 2016 dell'U.O. Gestione Risorse Umane sull'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro tramite oblitterazione presso gli orologi marcatempo;
- Nota n. 94773 del 15 novembre 2016 dell'U.O. Gestione Risorse Umane sull'istituzione di un registro per tracciare l'attività lavorativa svolta all'esterno della sede di servizio;
- Nota n. 7745 del 30 gennaio 2017 dell'U.O. Gestione Risorse Umane sull'attivazione di codici di rilevazioni presenze per entrata/uscita per motivi di servizio;

- Deliberazione 127 del 27 febbraio 2015 del Direttore Generale avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni per il riconoscimento del diritto al buono pasto”;

- Nota n. 12050 del 9 febbraio 2016 della Direzione generale sull’obbligo per i direttori di struttura complessa di registrare la propria presenza in servizio come tutti gli altri dipendenti.

Tutta l’attività istruttoria svolta sarebbe risultata concorde nell’attestare l’obbligo per tutti i dipendenti dell’Asp di Catanzaro, anche i dirigenti, di attestare la propria presenza in servizio tramite l’utilizzo dell’apposito *badge*.

La Procura afferma che gli odierni tre convenuti, oltre ad attestare in diverse occasioni falsamente la propria presenza in servizio, si sarebbero resi protagonisti di un accordo tra loro finalizzato a frodare l’Amministrazione di appartenenza. Infatti, Nisticò avrebbe sfruttato la propria qualità di dirigente del settore Tecnico Patrimoniale per indurre i suoi collaboratori, tra cui Folino e Aloï, previa consegna del proprio *badge*, a registrare falsamente la sua presenza in servizio evidentemente dietro una garanzia di omesso controllo per le false attestazioni della presenza in servizio che gli stessi puntualmente, a loro volta, avrebbero posto in essere.

Da tutti i riscontri effettuati sarebbero state rilevate plurime condotte di assenteismo riferibili agli odierni convenuti, analiticamente riportate in citazione.

La Procura ha anche puntualizzato che nella quantificazione temporale delle assenze non sono stati conteggiati i diversi minuti in cui i singoli dipendenti si sono intrattenuti in altri luoghi all’interno del complesso e, nello specifico, le diverse occasioni nelle quali sarebbero stati visti nelle adiacenze del cancello principale e/o all’entrata degli uffici.

1.2. Nel parallelo procedimento penale per gli odierni convenuti il 17 aprile 2020

il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, comma 1 e 2 c.p., 55-*quiquies* d.lgs. 165/2001, poi disposto dal GIP di Catanzaro con decreto del 16 aprile 2021; attualmente il procedimento penale risulta pendente.

Conseguentemente veniva emesso nei loro confronti invito a presentare deduzioni; i tre convenuti hanno tutti formulato deduzioni chiedendo l'audizione personale, che si è regolarmente svolta.

1.3. In esito alla fase istruttoria il Pubblico Ministero ha comunque ritenuto di agire nei confronti degli odierni convenuti contestando loro le seguenti condotte:

(i) Allontanamento dal posto di lavoro in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio *badge* sul rilevatore marcatempo;

(ii) Assenza dal luogo di lavoro mascherata tramite la cessione del proprio *badge* a terzi colleghi compiacenti, che provvedevano a registrare l'inizio e la fine della prestazione lavorativa per conto del collega assente.

La volontarietà della condotta sarebbe dimostrata *in primis* dalla consapevolezza di dover registrare la proprio uscita dalla sede di lavoro ed *in secundis* dal *modus operandi* tenuto dagli stessi.

Nello specifico per i giorni di osservazione, sarebbero state riscontrate assenze dal servizio non registrate nel sistema di rilevazione delle presenze per:

- Nisticò Carlo complessivamente pari a 46 ore, 35 minuti e 21 secondi;
- Folino Gallo Giuseppe complessivamente pari a 8 ore, 51 minuti e 45 secondi;
- Aloï Antonio complessivamente pari a 6 ore, 58 minuti e 25 secondi.

Ulteriormente l'attività istruttoria avrebbe provato l'esistenza di un accordo fraudolento tra il dirigente e i tre dipendenti al fine di ottenere un reciproco indebito

vantaggio economico consistente nella cessione del *badge* di Nisticò a turno ai dipendenti del settore affinché registrassero la falsa presenza in servizio dello stesso, in cambio evidentemente di poter godere della copertura del proprio diretto superiore in relazione alla condotta assenteista asseritamente posta in essere con sistematicità dagli stessi.

La circostanza sarebbe dimostrata dall'esame delle videoregistrazioni effettuate dalla GDF in cui sarebbero stati individuati diversi episodi in cui i dipendenti in questione avrebbero effettuato timbrature di più di un *badge*. Il successivo esame del tabulato del dispositivo marcatempo avrebbe, poi, consentito di accertare che le marcature multiple di *badge* dagli stessi effettuati sarebbero sempre avvenute a vantaggio proprio o del dirigente, consentendogli in alcune occasioni di non recarsi affatto a lavoro, pur risultando presente, ed in altre di giungere a lavoro successivamente o di andare via prima.

1.4. Il Pubblico Ministero ha quindi ricostruito la normativa in materia di orario di lavoro, puntualizzato come anche a livello aziendale si fossero dettate disposizioni in materia. Precisamente, la Procura ha citato la nota n. 12050 del 9 febbraio 2016 con cui la Direzione generale dell'ASP di Catanzaro disponeva che, in assenza di accordo scritto tra Direzione Generale e Direttore di unità operativa complessa, questi era tenuto a rilevare la propria presenza in servizio nelle stesse modalità di ottemperamento obbligatorio previsto per tutti i dipendenti, al di là del profilo e/o qualifica posseduta. In ragione di tale disposizione la Guardia di Finanza avrebbe accertato che nel periodo dicembre 2016 – aprile 2017, non erano intervenuti accordi sindacali volti a disciplinare la rilevazione della presenza in servizio dei Direttori di Struttura Complessa.

1.5. Il Pubblico Ministero contesta quindi tre voci di **danno erariale**.

(i) il **danno erariale diretto**, consistente nella retribuzione indebitamente percepita per le ore non lavorate e pari alle somme percepite a titolo di retribuzione per le ore di assenza ingiustificata dalla sede di lavoro. Questa voce di danno è però contestata al solo Nisticò in quanto per gli altri due dipendenti l'Amministrazione ha già recuperato il relativo importo.

(ii) il danno derivante dall' **interruzione del sinallagma contrattuale**: afferma il Pubblico Ministero che i dipendenti contrattualmente erano impegnati a fornire una prestazione lavorativa continua secondo uno specifico orario di lavoro, mentre in realtà avrebbero reso una prestazione discontinua, così violando il sinallagma contrattuale e fornendo una prestazione lavorativa qualitativamente inadeguata

(iii) il **danno all'immagine** della Pubblica Amministrazione, autonomamente perseguibile (dunque senza necessità di pregiudizialità penale) ai sensi dall'art. 55-*quiquies* del d.lgs. n. 165/2001. Al riguardo la citazione dà atto di un notevole risalto mediatico della notizia sulla stampa e persino in televisioni, su emittenti nazionali.

1.5.1. Per quanto riguarda il **danno patrimoniale diretto** la Procura, tenuto conto che, come detto, la quota riconducibile a Folino e Aloï, è stata già recuperata dall'Asp, ha quantificato questa voce di danno soltanto a carico del Nisticò e l'ha determinata in € 2.633,33 (somma ottenuta moltiplicando le ore di assenze ingiustificate - 46:35:21 - di Nisticò per la retribuzione oraria contrattualmente prevista - € 56,87).

1.5.2. Quanto al **danno da violazione del sinallagma contrattuale** la Procura osserva che nel breve periodo oggetto di osservazione numerosi sarebbero stati gli episodi di uscita da servizio ingiustificati: 36 episodi di assenteismo in 28 giorni

per il Nisticò; 44 episodi di assenteismo in 18 giorni per il Folino e 44 episodi di assenteismo in 33 giorni.

Conseguentemente a tale titolo, la Procura ha contestato un ulteriore danno erariale, quantificato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto degli esiti dell'esame delle deduzioni difensive, nella misura totale di € 26.909,33 pari al 50% della retribuzione percepita nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite al netto della quota di retribuzione contestata come danno patrimoniale diretto, così ripartito:

❖ 15.769,11 € per il Nisticò;

❖ 4.738,82 € per il Folino;

❖ 6.401,40 € per l'Aloi.

1.5.3. Anche per il ***danno all'immagine*** la Procura, tenuto conto dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2003, ha quantificato detta voce di danno in via equitativa tenendo conto delle seguenti circostanze:

- Nisticò ricopriva un incarico dirigenziale ed ha sfruttato il proprio ruolo per perpetrare la condotta assenteista per il tramite di un accordo fraudolento con dipendenti assegnati al suo settore;

- i dipendenti assenteisti lavoravano nel settore sanità;

- le condotte illecite sarebbero state caratterizzate da ripetitività;

- l'assenza da servizio sarebbe stata eclatante per le modalità con cui è stata posta in essere;

- il *clamor fori* sarebbe stato di una rilevanza straordinaria.

La Procura ha evidenziato che il periodo valutato tramite videosorveglianza è

stato assai breve (4 mesi) ma denoterebbe un malcostume diffuso nell'Amministrazione in questione sicché quantifica il danno all'immagine:

- per Nisticò Carlo in 123.028,38 € (pari a diciotto volte la propria retribuzione mensile);

- per Folino Gallo Giuseppe in 36.862,92 € (pari a diciotto volte la propria retribuzione mensile);

- per Aloï Antonio in 45.228,96 € (pari a diciotto volte la propria retribuzione mensile)

per un totale di 205.120,26 €.

1.5.4. In conclusione, sommando le tre voci di danno, la Procura contesta un

danno complessivo pari ad € 234.665,92 **in via solidale** nei confronti di Nisticò Carlo, Folino Gallo Giuseppe e Aloï Antonio, stante l'elemento soggettivo del

dolo e la presenza di un nesso di causalità adeguata tra le condotte dolose e l'intero danno contestato, ritenendo provato un accordo fraudolento tra i dipendenti

infedeli per ottenere un ingiusto profitto a danno dell'ASP di Catanzaro.

In via subordinata, ha contestato sempre a titolo di dolo ad ogni invitato il danno

erariale provocato direttamente dalla propria condotta assenteista secondo il seguente prospetto:

	NISTICÒ CARLO	FOLINO GALLO GIUSEPPE	ALOÏ ANTONIO
<i>Danno patrimoniale diretto</i>	2.636,33 €	///	///
<i>Danno da interruzione sinallagma contrattuale</i>	15.769,11 €	4.738,82 €	6.401,40 €
<i>Danno all'immagine</i>	123.028,38 €	36.862,92 €	45.228,96 €
TOTALE	141.433,82 €	41.601,74 €	51.630,36 €

2. In seguito al deposito dell'atto di citazione, con **decreto del Presidente** di

questa Sezione Giurisdizionale n. 512/2023 del 15/12/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 15 maggio 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. In data 22/4/2024 si è costituito **Aloi Antonio** con il ministero dell'Avv. Giuseppe Tuccio.

3.1. Il convenuto ha preliminarmente eccepito la **prescrizione** (già eccepita in sede di deduzioni), in base alla considerazione che l'ultimo degli episodi contestati risale al 10 aprile 2017 mentre l'invito a dedurre è del luglio 2023. Ha negato l'esistenza di un occultamento doloso del danno perché mancherebbe, rispetto alla condotta illecita, quel *quid pluris* volto ad occultarlo.

Ed infatti l'illecito contestato sarebbe unicamente l'utilizzo scorretto del *badge*, che però sarebbe individuato dalla Procura anche quale comportamento volto a mascherare il fatto dannoso. In questo risiederebbe la fallacità del ragionamento della Procura: il fatto causativo del danno e la condotta di occultamento coinciderebbero, mentre nessuna attività ulteriore sarebbe mai stata posta in essere dall'Aloi.

Inoltre, seguita il convenuto, anche volendo accedere alla tesi dell'occultamento del danno, il *dies a quo* da cui far decorrere la prescrizione non potrebbe coincidere con il 20.05.2020, come sostiene la Procura.

In tale data la Guardia di finanza ha infatti trasmesso alla Procura erariale la segnalazione del danno, ma il "disvelamento" delle condotte sarebbe avvenuto già da tempo.

Ed infatti l'indagine penale da cui è scaturito l'autonomo procedimento per responsabilità contabile risale al 2016: a far data dal dicembre 2016 gli apparecchi

marcatempo dell'ASP sarebbero stati videosorvegliati; ad aprile 2017 sarebbe cessata l'attività di videosorveglianza e i militari operanti avrebbero avuto in mano tutte le immagini captate in seguito poste a fondamento dell'odierna azione di responsabilità. La Guardia di Finanza avrebbe notiziato la Procura della Repubblica di Catanzaro con numerose informative sin dal maggio 2017, che costituirebbero la denuncia dei fatti e che avrebbero dovuto essere inoltrate alla Procura Erariale. Da ultimo, la notizia dell'indagine penale sarebbe apparsa sui giornali sin dall'aprile 2020 e dunque oltre un mese prima della trasmissione della segnalazione di danno alla Procura erariale da parte degli agenti operanti. Queste considerazioni dimostrerebbero che quella del 20.05.2020 è soltanto la data in cui la Guardia di finanza ha scelto di informare la Procura erariale di fatti che sarebbero già stati disvelati da diversi anni.

3.2. Ha poi eccepito genericità e infondatezza della prospettazione attorea.

La Procura avrebbe infatti *accomunato posizioni diverse*, senza approfondire le specificità di ogni caso. All'Aloi sarebbero contestate 6 ore, 58 minuti e 25 secondi. La Procura avrebbe usato questo dato per costruire un castello accusatorio privo di prove; avrebbe ommesso di indicare le modalità e tempi con i quali il convenuto si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro, limitandosi semplicemente a proporre un calcolo cumulativo delle ore di assenza contestate.

3.3. E' stata altresì eccepita la mancanza di condotta antigiuridica (di violazione di doveri di ufficio) sotto diversi profili.

La maggior parte degli episodi avrebbe avuto una *durata brevissima*, generalmente inferiore ai 10 minuti e per lo più ravvisabili nei minuti di avvio della giornata lavorativa.

L'Aloi ha affermato di avere già riconosciuto, in sede di audizione, che tutte le uscite sarebbero state dovute a brevi pause dal lavoro di ufficio, che lo stesso ha ritenuto erroneamente di non dover opportunamente segnalare. Tuttavia, tutte le brevi uscite oggetto di contestazione sarebbero state spontaneamente recuperate osservando un orario di lavoro superiore a quello obbligatorio. Egli, infatti avrebbe prestato la propria attività lavorativa per un monte orario superiore a quello giornalmente previsto, accumulando un credito orario per le mensilità di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, marzo 2017 e aprile 2017 non soltanto superiore a quello riconosciuto dall'azienda a titolo di straordinario, ma addirittura utile a compensare anche il periodo di assenze non segnalate contestate dalla Procura.

Inoltre, analizzando in maniera più accurata il *report* delle timbrature si evincerebbe che dai dati riportati nella colonna denominata "effettivo", le ore effettivamente lavorate dall'Aloi sarebbero ancora maggiori rispetto alle ore di straordinario accertate dalla PA. in quanto la PA non conteggia nelle ore di straordinario i minuti al di sotto della mezz'ora. Analizzando questi dati emergerebbe che, dal dicembre 2016 all'aprile 2017, l'Aloi avrebbe maturato un credito orario aggiuntivo rispetto alle ore di straordinario retribuite pari a 12 ore e 6 minuti. Anche considerando le ore contestate dalla Procura pari a 6 ore 58 minuti e 25 secondi e sottraendole al monte ore aggiuntivo accumulato dal convenuto, lo stesso vanterebbe un credito orario pari a 5 ore e 7 minuti circa.

Questo escluderebbe in radice la noncuranza dei doveri di ufficio e proverebbe la totale buona fede dell'Aloi.

3.4. Ha poi negato l'esistenza di qualsiasi **accordo fraudolento**, che lamenta essere del tutto sfornito di prova. Dalla citazione non si evincerebbe né il giorno o i giorni durante i quali si sarebbero verificati tali episodi; né l'autore del presunto

illecito, poiché genericamente e sbrigativamente, si farebbe menzione di “dipendenti in questione”, dimenticando ancora una volta che le singole posizioni avrebbero caratteristiche distinte e proprio per tale ragione avrebbero dovuto essere trattate in maniera autonoma.

Dall'esame del fascicolo del procedimento penale che in quello contabile si riscontrerebbe che la timbratura ad opera dell'Aloi per conto del Nisticò può essere riconducibile ad una sola volta. Un singolo episodio, nell'arco di oltre cinque mesi di accertamenti, rivestirebbe una gravità relativa e incompatibile con il contestato accordo fraudolento. Peraltro, il Nisticò avrebbe sempre sostenuto, anche in presenza dell'Aloi, di non essere obbligato all'utilizzo del *badge* e che la segnalazione della presenza in servizio sarebbe stata necessaria a meri fini assicurativi. Sempre dall'esame del fascicolo penale emergerebbe che gli altri dipendenti presuntamente coinvolti erano Folino Gallo Giuseppe, Notaro Leonardo e Sinopoli Francesco. L'Aloi contesta pertanto la scelta di convenire nel presente procedimento soltanto il Folino Gallo e se medesimo, presunto autore di un solo episodio.

Queste considerazioni sarebbero tali da escludere la presunta responsabilità solidale dell'Aloi con i restanti odierni convenuti.

3.5. Quanto al **danno da interruzione del sinallagma contrattuale** la difesa dell'Aloi ha contestato la mancanza di prova, da parte della Procura, della circostanza che i convenuti avrebbero reso una prestazione discontinua qualitativamente inadeguata.

3.6. Inoltre, la fattispecie di **danno da disservizio** non sarebbe stata minimamente provata.

3.7. Quanto al **danno all'immagine**, nel ribadire la propria non punibilità, l'Aloi ha contestato la quantificazione operata dalla Procura la quale denoterebbe una

eccessiva e non proporzionata volontà punitiva nei suoi confronti. Il convenuto

ha contestato che nessuno degli articoli di stampa riportati dalla Procura avrebbero

mai riguardato l'Aloi, ma l'attenzione si sarebbe concentrata su altri casi non trat-

tati nel presente procedimento; che il criterio di calcolo utilizzato dalla Procura sa-

rebbe il medesimo sia per il soggetto che riveste una posizione apicale che per

colui che non la riveste; che non vi sarebbe prova della compromissione dell'efficienza

dell'apparato

3.8. Ha contestato anche la richiesta di **risarcimento in via solidale** sull'assunto

che l'accordo fraudolento non sarebbe dimostrato. Inoltre, la contestazione soli-

dale si dimostrerebbe illogica in quanto porrebbe sullo stesso piano soggetti do-

tati di potere contrattuale – dal punto di vista lavorativo – notevolmente dif-

forme, posto che un dirigente in virtù della propria posizione può costringere un

dipendente a compiere atti a proprio vantaggio “sfruttando” la propria posizione;

viceversa, non sarebbe pensabile il contrario, e questo sarebbe provato dal raf-

fronto tra il numero di ore contestate al Nisticò con quelle contestate all'Aloi.

3.9. Ha quindi concluso chiedendo che sia dichiarata prescritta la domanda. In

subordine ha chiesto che sia accertata la mancanza del dolo in capo l'infondatezza

della domanda di risarcimento danno per interruzione del sinallagma contrattuale

e in ogni caso la mancanza di prova della stessa; la non partecipazione dell'Aloi

ad ogni eventuale accordo fraudolento. In via subordinata ha chiesto sia ridotto

l'addebito.

4. In data 23/4/2024 si è costituito il convenuto **Folino Gallo Giuseppe**, con il

ministero dell'Avv. Eugenio Felice Perrone.

4.1. In via preliminare ha eccepito la **prescrizione dell'azione erariale**, essendo

i fatti per cui è causa avvenuti nel periodo dicembre 2016 – aprile 2017, e

considerato che tali sarebbero stati appresi “in diretta” dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza, mentre effettuavano la videosorveglianza nel plesso in esame. L’eventuale tardiva comunicazione agli inquirenti non potrebbe ridondare in danno degli odierni convenuti.

4.2. Nel merito, ha eccepito la **manca** **za di condotta antigiuridica** (violazione di doveri di ufficio), contestando l’accusa di essersi allontanato dal posto di lavoro *“in carenza di alcuna autorizzazione o giustificazione, senza strisciare il proprio badge sul rilevatore marca tempo”*.

sotto vari profili.

4.2.1. Ha anzitutto affermato l’*esistenza di autorizzazioni per motivi di servizio*, poiché era il dirigente Nisticò ad autorizzare in qualità di Direttore dell’U.O. operativa complessa, le uscite di servizio dei dipendenti. Il Folino, in particolare, all’epoca dei fatti avrebbe ricoperto il *ruolo di assistente dell’Ufficio tecnico* e nella qualità di dipendente addetto alle attività di interventistica presso i vari distretti ASP sarebbe stato autorizzato nonché obbligato - in ragione del ruolo ricoperto - a recarsi sul posto a seguito di formale richiesta di intervento. Il ruolo ricoperto dal Folino avrebbe richiesto una continua verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stesura dei preventivi, interazione con enti privati e fornitori, sopralluoghi e controlli in esterna, nonché acquisto di materiale utile per effettuare operazioni di manutenzione ordinaria aziendale. A tale proposito ha descritto l’*iter* procedurale che veniva eseguito per tutte le richieste di intervento elettrico; i vari distretti dell’ASP inoltravano a mezzo pec tali richieste all’Ufficio Tecnico; il Dirigente Nisticò autorizzava l’intervento; il tecnico si recava sul posto e, al rientro, redigeva una breve relazione. Spesso il Folino si recava sui luoghi dove effettuare l’intervento accompagnato dai titolari delle Ditte incaricate della manutenzione

come “l’Azienda Impianti Elettrici di Montesano Antonio”, di cui ha allegato dichiarazioni in atti.

Ha inoltre affermato che *non vi è prova ch’egli si sia allontanato per motivi personali*, e che in ogni caso spesso gli interventi venivano eseguiti con “somma urgenza” e non era nemmeno possibile avere l’autorizzazione previa.

4.2.2. Quanto alla *omissione della registrazione delle uscite* - seguita il Folino - il precedente *registro cartaceo delle uscite* era privo dell’apposito spazio dedicato alle annotazioni “uscite di servizio”, richiamo invece presente nel “nuovo” registro, il quale sarebbe stato strutturato *ad hoc* dall’Azienda Sanitaria all’indomani dell’operazione “Cartellino Rosso”.

Ha poi contestato quanto sostenuto dal Dirigente Nisticò, in ordine alle *autorizzazioni per le uscite di servizio*, ritenendolo smentito dalla copiosa produzione documentale inerente all’attività lavorativa svolta “in esterna” nel periodo in contestazione, ove sarebbero presenti diverse autorizzazioni a provvedere – a firma dell’architetto Nisticò – e indirizzate al Folino.

Ha poi lungamente argomentato sull’ *inattendibilità delle macchinette marcatempo* che, ad un certo punto, sono state installate in via del tutto sperimentale, rivelandosi asseritamente non del tutto attendibili. Tanto ciò sarebbe vero che finanche il GIP in sede penale, avrebbe ammesso nelle proprie ordinanze reiettive di revoca della misura cautelare, che l’indagine ruoti attorno ad una macchinetta sperimentale.

4.2.3. Quanto alle *sporadiche occasioni in cui egli aveva timbrato il cartellino del dirigente Nisticò*, il dipendente Folino si sarebbe limitato ad eseguire quanto gli era stato ordinato dal diretto superiore. Tuttavia, in qualità di Dirigente enti con incarico di Direzione di struttura complessa, il Nisticò non sarebbe stato obbligato a

rispettare precisi vincoli orari, poiché gli veniva consentito di organizzare il lavoro in modo flessibile. Le sporadiche occasioni in cui il Folino avrebbe timbrato il cartellino del Dirigente Nisticò sarebbero state eseguite al solo scopo di soddisfare le esigenze del percorso sperimentale marcatempo, pur nella imminenza del di lui arrivo. Dagli atti penali risulterebbe che *mai il Folino avrebbe timbrato per Nisticò in sua assenza*; al contrario, invece, quest'ultimo sarebbe stato sempre presente sul luogo di lavoro in tutti gli episodi oggetto di contestazione.

4.3. Sul **danno all'immagine**, ha premesso che non sarebbe possibile addebitargli tale danno con riferimento ad episodi in cui egli si sarebbe trovato per conto dell'Azienda in altre strutture sanitarie dislocate sul territorio.

4.4. Inoltre, quanto al **danno patrimoniale**, l'esigua somma contestata a titolo di danno diretta gli sarebbe già stata trattenuta in busta paga.

4.5. Ha dunque argomentato circa l' **assenza della condotta tipica** integrante il reato di false attestazioni di presenza in ufficio.

4.6. Ha poi eccepito la **improcedibilità della domanda** per carenza di sentenza penale irrevocabile di condanna.

4.7. Ha quindi concluso chiedendo sia dichiarata la prescrizione dell'azione attorea ovvero, in subordine, il rigetto integrale della domanda per infondatezza nel merito. In ulteriore subordine ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

5. In data 23/4/2024 si è costituito **Carlo Nisticò**, con il ministero dell'Avv. Daniele Romeo.

5.1. In via preliminare ha eccepito **prescrizione dell'azione erariale**. Ha osservato che la vicenda prende l'abbrivio da alcune riprese video dalle quali si evincerebbe la falsa *budgetura*; registrazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro ed eseguite dalla Guardia di Finanza in funzione di Polizia Giudiziaria

delegata. Proprio la Guardia di Finanza si sarebbe occupata inoltre dell'accesso presso l'Amministrazione richiedendo ai dirigenti competenti tutta la documentazione concernente presenze, timbrature, pagamenti ed assenze dei dipendenti occupati. Pertanto la Procura procedente, gli operanti e la medesima Amministrazione sarebbero stati perfettamente a conoscenza delle registrazioni. L'iscrizione nel registro delle notizie di reato è avvenuta nel 2016, sicché tardiva sarebbe l'odierna azione della Procura erariale.

5.2. Ha poi contestato l'assenza dei presupposti per l'azione, anzitutto con riferimento alla **mancanza di condotta antigiuridica**.

5.2.1. In primo luogo, ha contestato la ***insussistenza della condotta tipica di assenteismo fraudolento di cui all'art. 55 quinquies TUPI***, che consisterebbe nell'attestare falsamente la presenza al fine di eludere l'obbligo di rispetto dell'orario giornaliero (di modo che possa dirsi concretizzato un autentico "assenteismo").

Viceversa, *non sussisterebbe un orario di ufficio per i dirigenti di struttura complessa* ai sensi dell'art. 15 (non il 14, invocato in sede penale) del CCNL del 3.11.2005 il quale non richiedeva una presenza minima in ufficio e prevedeva un orario flessibile.

Ha anche citato una nota esplicativa ARAN.

Soltanto con la determina n. 3181 del 19/10/2017, e da quel momento in poi anche a seguito di alcuni mutati indirizzi giurisprudenziali, la Direzione generale avrebbe dato nuove indicazioni orarie per i Direttori di Struttura Complessa, stabilendo che, secondo una nuova interpretazione, ed in attesa però di contrattazione negoziale a livello sindacale, anche i Dirigenti di struttura complessa sarebbero stati tenuti ad una nuova soglia minima settimanale.

Inoltre, la “*Direttiva rilevazione presenza in servizio del 9.2.2018 prot. 0012050*”, spie-

gherebbe che, prima della direttiva dell’ottobre 2017, e in assenza di accordo

scritto tra Direzione generale e il Direttore di unità operativa complessa, quest’ul-

timo era comunque tenuto a rilevare la propria presenza in servizio (ma non la

soglia minima delle 38 ore). Al secondo capoverso del periodo indicato emerge-

rebbe la finalità a cui sottende la rilevazione delle presenze in servizio, che: «*sot-*

tende all’imprescindibile applicazione degli istituti contrattuali modificativi del rapporto (es.

aspettative, malattia, ferie, permessi), alle garanzie di tutela medico legale, previdenziali, assi-

curative ed infortunistiche, nonché alla fondamentale distinzione tra attività resa in termini

istituzionali ed attività libero professionale».

Dunque, non si tratterebbe di una rilevazione legata alla quantificazione della re-

tribuzione, ma soltanto afferente a certi istituti contrattuali accessori o modifica-

tivi del rapporto. Inoltre, la rilevazione non atteneva al *quantum* orario giornaliero,

ma soltanto al fatto di certificare la presenza in servizio, senza ulteriormente spe-

cificare in ordine ad orari minimi di ingresso o uscita (come infatti non avrebbe

potuto essere stante il tenore dell’art. 15 e le note esplicative ARAN).

In conclusione, non vi sarebbe stato alcun obbligo locale, in deroga al CCNL, di

un monte orario minino di 38 ore nel periodo in esame (dicembre 2016-aprile

2017); a ben vedere, anzi, perfino l’obbligo di timbrare era stato introdotto sol-

tanto dal febbraio 2018 (come emergerebbe dalla direttiva n. 0016293 del

12/02/2018, anch’essa inerente all’orario di lavoro dei direttori, da cui emerge-

rebbe che l’applicazione della direttiva del 19 ottobre 2017 era stata oggetto di

concertazione almeno fino al 1° febbraio 2018).

5.2.2. Nel merito, quanto alla *condotta antiggiuridica nel caso concreto*, ha

rimarcato che ciò che si contesta non sono giorni di assenteismo bensì mere

discrasie di orario in giornate in cui il Nisticò sarebbe stato sempre presente; ha osservato che dagli atti del processo penale emergerebbe la sua disponibilità a trattenersi sovente fino a tardi in ufficio ed anche ad accorrervi per situazioni di urgenza. Ha dedotto che anche la discrasia di orario tra marcatura del *badge* e presenza effettiva non avrebbe avuto la benché minima offensività.

Ha anche argomentato circa l'assenza di *culpa in vigilando* nei confronti dei propri dipendenti anche in ragione del ruolo che rivestiva, che lo portava a trascorrere molto tempo fuori dall'ufficio per sopralluoghi e interventi tecnici.

5.3. Richiamando il **parallelo processo penale** ha evidenziato talune *lacune investigative* che già sarebbero emerse (tra queste il mancato pedinamento degli indagati) ed imporrebbero di ***attendere gli esiti del giudizio penale***, dato che il presente giudizio trae fondamento dagli atti di indagine penale. Inoltre, il **procedimento disciplinare** avrebbe escluso l'ipotesi assenteista a carico del Nisticò.

5.4. Richiamate tutte le argomentazioni circa la assenza di un orario minimo di lavoro per il Dirigente di Struttura complessa, il Nisticò ha quindi argomentato sull'**assenza di danno patrimoniale diretto** (nessuna retribuzione sarebbe stata ingiustamente percepita con la falsa timbratura, perché non c'era un orario minimo di presenza).

5.5. Ha altresì eccepito la **mancanza del danno da interruzione del sinallagma contrattuale**, evidenziando che il ***lavoro è stato prestato*** a prescindere dall'omessa timbratura, e richiamando gli ***esiti del procedimento disciplinare*** che, dopo aver riconosciuto l'assenza di un monte orario minimo per i dirigenti, avrebbe comminato la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, senza indicazioni sull'eventuale recupero di un possibile danno

patrimoniale diretto (non dunque il licenziamento, come previsto tassativamente

per le ipotesi derivanti dal combinato disposto 55 quater e 55 quinquies TUIP).

5.5. Ha infine contestato i **presupposti e la quantificazione del danno all'immagine**. Gli articoli di stampa riportati non permetterebbero di **individuare l'apporto soggettivo specifico del convenuto** ad un ipotetico *vulnus* alla immagine della P.A., e di evidenziare altresì il nesso eziologico soggettivo. La stampa si sarebbe precipitata a dare enfasi alla mozione cautelare, senza poi evidenziare le sorti delle stesse misure cautelari irrogate: al Nisticò nessuna misura cautelare sarebbe stata erogata, e il provvedimento disciplinare avrebbe comunque negato l'addebito assenteista. Ha poi contestato analiticamente la quantificazione del danno.

5.5. Il convenuto ha quindi concluso chiedendo di sospendere il giudizio in attesa degli esiti del giudizio penale; in via subordinata che sia dichiarata la prescrizione dell'azione erariale; in via ancora subordinata che sia rigettata ogni domanda per assenza dei presupposti; in via ulteriormente subordinata che, escluso ogni vincolo di solidarietà, il danno sia rideterminato *in melius*.

In via istruttoria ha chiesto escussione di due testimoni (dott. Carmine Dell'Isola e dott. Giuseppe Perri, in qualità di ex vertici dell'Azienda).

6. Nella **pubblica udienza del 15 maggio 2024** per l'ufficio di Procura è comparso il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis; per il convenuto Antonio Aloì è comparso il difensore costituito Avv. Giuseppe Tuccio; per Giuseppe Folino Gallo è comparso l'Avv. Sara Spanò su delega del difensore costituito Avv. Eugenio Felice Perrone; per il convenuto Carlo Nisticò è comparso il difensore costituito Avv. Daniele Romeo.

6.1. Data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore

dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha avuto la parola il Pubblico Ministero, il quale – nel riportarsi integralmente al contenuto dell’atto di citazione – ha inteso prendere posizione su specifici argomenti svolti nelle difese dei convenuti.

Quanto alle difese svolte dal convenuto Aloï, nel richiamare tutto quanto illustrato nell’atto di citazione e quanto argomentato per i precedenti giudizi; in ordine alla asserita brevità delle pause ha richiamato la sentenza n. 29764/2021 della Terza Sezione della Corte di cassazione; quanto alla circostanza che la timbratura del tesserino altrui sarebbe circoscritta a un solo episodio, ha replicato che questo non esclude che vi fosse un patto tra le parti. In ordine al danno all’immagine, si è riportato a quanto argomentato nell’atto di citazione.

Con riferimento alle difese svolte dal convenuto Folino Gallo, ha replicato:

- all’eccezione di prescrizione, riportandosi all’atto di citazione e precisando che il segreto istruttorio penale impediva la comunicazione della notizia (avvenuta nel 2020 a seguito di autorizzazione della magistratura penale);
- all’eccezione sulla inutilizzabilità degli atti del procedimento penale e sulla necessità di valutazione in contraddittorio con tutte le emergenze dell’indagine, richiamando l’autonomia del giudizio contabile;
- all’eccezione di esistenza di motivi giustificativi delle assenze, precisando che esse sarebbero basate su autodichiarazioni delle ditte che nel periodo in contestazione hanno svolto delle manutenzioni, dichiarazioni – a detta del Pubblico Ministero – generiche e non idonee a documentare lo svolgimento del servizio nelle singole ipotesi contestate in seguito alle indagini;
- all’eccezione sulla inefficacia e inattendibilità dello strumento marcatempo utilizzato in via sperimentale, osservando che – ove così fosse – tutte le timbrature

sarebbero state prive di valore, ma in realtà i marcatempo funzionavano; fermo

restando che la cattiva organizzazione dell'amministrazione non giustificava la

violazione della norma di legge e che non esiste alcun provvedimento che abbia

escluso l'inutilizzabilità del sistema di rilevazione automatico;

- all'eccezione di insussistenza di un accordo fraudolento, affermando che

esso risulta pienamente dimostrato.

Quanto alle difese del convenuto Nisticò, il Pubblico Ministero ha replicato come segue.

- Relativamente alla eccezione di prescrizione ha richiamato gli argomenti dell'atto di citazione;

- Relativamente alla inapplicabilità dell'articolo 55 *quinques* T.U.P.I., oltre a richiamare la citazione, ha contestato le affermazioni difensive che hanno valorizzato l'assenza di un orario di lavoro e l'inutilità della marcatura del *badge*. Sul punto ha ritenuto sufficiente richiamare il provvedimento disciplinare (depositato dallo stesso Nisticò), dal quale risulta comminata una sanzione per aver consegnato il *badge* ad un dipendente, risulta chiarita la distinzione tra art. 14 e art. 15 (articoli che riguardano i dirigenti *tout court* e dirigenti di struttura complessa) e risulta infine che i dirigenti di struttura complessa documentano, con modalità condivise con le Aziende, la pianificazione, le assenze, previamente motivate, i giorni e gli orari, per cui, in assenza di accordo, il Dirigente è tenuto a rilevare la presenza in servizio, con le stesse modalità previste per tutti i dipendenti. Ha sottolineato che detto criterio sottende all'imprescindibile applicazione degli istituti contrattuali. Secondo il Requirente l'assenza di un orario fisso di lavoro non esonererebbe il direttore di struttura complessa dal documentare l'attività effettiva prestata e di osservare un orario di lavoro minimo e la funzione del cartellino

marcatempo, anche per il dirigente, sarebbe quella di costituire prova della continuativa presenza sul luogo di lavoro, dell'ora di ingresso e dell'ora di uscita, e non quella semplicemente di attestare la presenza in sede nel giorno della timbratura. Pertanto, anche il Nisticò avrebbe commesso l'illecito contestato, in quanto, con l'accordo di altri soggetti, ha attestato la presenza nel luogo di lavoro in un determinato momento, pur trovandosi altrove, e configurando in tal modo una falsa attestazione di presenza.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e chiedendo la condanna dei convenuti.

6.2. Ha quindi avuto la parola l'Avv. Tuccio per il convenuto Antonio Aloï, il quale ha insistito nella preliminare eccezione di prescrizione, precisando che il termine prescrizione decorre dal momento del compimento dei fatti (mancando una condotta volta ad occultare dolosamente il danno) e che comunque, anche a volere accedere alla teoria dell'occultamento, i fatti sono stati disvelati nell'anno 2017, quando la Guardia di finanza aveva già tutto il materiale utile per formalizzare la denuncia.

Ha evidenziato la brevità delle assenze e la totale mancanza di elemento soggettivo in capo all'Aloï. Non vi sarebbe stato nessun intento di frodare l'Amministrazione in quanto la brevità delle assenze, quasi tutte concentrate nella mattinata, risultano, al termine della giornata, tutte recuperate.

Relativamente al danno da disservizio, ha sostenuto la totale infondatezza della contestazione per assoluta assenza di prova.

Parimenti, soprattutto ai fini del danno all'immagine, non vi sarebbe prova del contestato accordo fraudolento; tuttavia, anche a voler far passare un singolo

caso come un sintomo di partecipazione al presunto accordo, non sarebbe equo

far rispondere un soggetto per una sola occasione.

Quanto alla condotta antigiuridica, ha puntualizzato che il proprio assistito non era tenuto a marcare il *badge*.

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine, ha precisato che la richiesta della Procura è connaturata da una eccessiva volontà punitiva, riportandosi al richiamo giurisprudenziale indicato in memoria.

Quanto alla solidarietà, si è riportato ai propri scritti, insistendo che manca la prova dell'accordo il quale infatti non sarebbe mai esistito.

Per il resto si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

6.3. Ha quindi preso la parola l'Avvocato Spanò, il quale ha eccepito che l'addebito nei confronti del proprio assistito è privo di fondamento.

Ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dei fatti oggetto di causa, atteso che gli stessi risalgono al periodo dicembre 2016/aprile 2017. Ha precisato che in quell'epoca gli ufficiali di polizia giudiziaria e la Guardia di finanza apprendevano dei fatti, decidendo di tenere un comportamento silente e di non segnalare alla Procura della Corte dei conti l'accaduto. Tale atteggiamento non dovrebbe incidere sulla maturazione del termine prescrizione, che decorrerebbe dalla data della scoperta dei fatti e non, come affermato dalla Procura regionale, dalla comunicazione del maggio 2020.

Quanto alla condotta antigiuridica, ha puntualizzato che il Folino era sempre autorizzato dal diretto superiore (dirigente Nisticò) a provvedere a tutte le richieste che pervenivano all'ufficio tecnico, come provato dalle autodichiarazioni

prodotte dalla difesa, di contenuto generico perché è impossibile documentare,

giorno per giorno, tutti i lavori di manutenzioni fatte dalle ditte incaricate.

In merito alla mancanza dei giustificativi delle uscite, ha affermato che il registro era inidoneo a far trascrivere ad ogni dipendente permessi per motivi di ufficio o personali e che l'inidoneità dei registri è stata riconosciuta anche dal Direttore generale dell'epoca il quale, con una nota depositata a novembre 2016, sollecitava l'Azienda a strutturare e creare – per l'appunto - un registro con le giuste voci, necessario per fare annotare ai dipendenti le uscite di servizio. Ha rimarcato che l'Azienda soltanto all'indomani dell'operazione “cartellino rosso” ebbe a predisporre, in fase sperimentale, il marcatempo.

Relativamente alla mancata timbratura del *badge*, ha puntualizzato che a pagina 32 dell'atto di citazione la Procura afferma che il Folino usciva, compilava il registro di uscita e smarcava l'uscita con il codice 08 e quando tali registrazioni non venivano effettuate, tali uscite erano da considerare per motivi personali. Tale affermazione costituirebbe tuttavia una congettura priva di riscontro e non contestata neanche in sede penale. Appare illogico – ha aggiunto la difesa - che ogni mancata indicazione sul registro cartaceo debba corrispondere ad una assenza ingiustificata, in quanto si tratta di dati privi di riscontro e configurabili al più come mere irregolarità suscettibili di procedimento disciplinare.

Sull'accordo fraudolento, ha affermato che dal compendio documentale fornito dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, non si evince alcun episodio in cui il Folino marcava il cartellino di altri soggetti.

Quanto al danno all'immagine, ha rimarcato che tale azione deve essere connotata dall'elemento costitutivo della condotta tipizzata, accertata con sentenza

irrevocabile di condanna; nel caso di specie non si tratterebbe di condotte assenteiste, bensì di documentate uscite di servizio.

Relativamente alla quantificazione del danno, ha precisato che la quantificazione si sarebbe dovuta basare su tre elementi: oggettivo, soggettivo e sociale. Mancherebbe però l'elemento oggettivo, in quanto il Folino non soltanto non si arricchiva di alcunché, ma non poneva delle condotte volte all'indebito arricchimento.

Sul punto ha precisato che la somma di € 135,00, ritenuta indebita, è stata già trattenuta in busta paga. Mancherebbe anche l'elemento soggettivo, nonché l'elemento sociale (il *clamor fori*), in quanto non si può basare la contestazione su quanto viene riportato sulle testate giornalistiche (ha richiamato in merito la sentenza n. 313/2020 della Sezione Sardegna).

Si è quindi riportato alla memoria depositata ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

6.4. Ha quindi preso la parola l'Avv. Romeo, il quale ha eccepito che la domanda attorea non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione, sulla base dei motivi indicati nella comparsa di costituzione.

Ha altresì eccepito la mancanza di obbligo orario di lavoro all'epoca dei fatti, richiamando in primo luogo l'allegato n. 15 alla memoria, ovvero la direttiva dell'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa del 19/10/2017, nella quale si fa presente di avere cura, per il futuro, di assicurare il debito orario di 38 ore settimanali, attestando la presenza in ufficio con le modalità previste per gli altri dirigenti (dal che si evince che nei periodi contestati non esisteva un meccanismo per conteggiare il debito orario dei dirigenti); in secondo luogo l'allegato 16 alla memoria, da cui si desume che la registrazione della presenza, era finalizzata esclusivamente all'applicazione degli istituti accessori; in terzo luogo,

l'allegato n.19 alla memoria, ovvero l'accordo a firma di Nisticò, indirizzato al direttore generale, dove si chiariva che il convenuto aveva la necessità di articolare l'orario di lavoro in maniera flessibile, anche in ragione dell'attività che si doveva espletare che non era necessariamente in sede. Ha altresì puntualizzato che la Commissione disciplinare ha escluso qualsiasi ipotesi di assenteismo e che per un direttore di struttura complessa non deve valutarsi il debito orario bensì l'impegno profuso. A questo riguardo il Nisticò, per lo svolgimento dell'attività, ha raggiunto, nell'anno 2017, il pieno degli obiettivi, con interventi anche al di fuori dall'orario di ufficio, ed ha anche raggiunto il massimo dei voti sui risultati conseguiti.

Quindi la difesa ha eccepito la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave per il comportamento contestato al convenuto e la condotta tenuta, anche perché la condotta non avrebbe causato alcun danno patrimoniale diretto, in quanto la retribuzione di un dirigente di struttura complessa non è legata al monte ore giornaliero, ma ai singoli giorni di lavoro.

Relativamente alla contestazione di danno da interruzione del sinallagma contrattuale, ha affermato che non esiste sul piano probatorio in merito alla presunta frammentarietà e inadeguatezza della prestazione fornita.

Infine, quanto al danno all'immagine, non essendovi un danno diretto, la contestazione sarebbe sproporzionata oltre che infondata, in quanto dà atto unicamente del *clamor fori*, suscitato dalla pubblicazione di testate giornalistiche, e non vengono considerate la mancanza di procedimenti disciplinari, i risultati conseguiti, nonché la modesta entità del danno diretto contestato. In particolare, quanto alla sproporzione del danno all'immagine e in considerazione del danno diretto che viene contestato, si è verificata la violazione dell'articolo 1 comma 1-

septies l. n. 20/1994, in quanto porterebbe alla violazione del duplo del danno erariale.

Ha concluso riportandosi alla memoria depositata ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

6.5. In sede di replica il Pubblico Ministero ha ribadito, relativamente alla posizione del Folino, che la difesa fa riferimento a dichiarazioni certificative generiche o ad autocertificazioni o ad elementi descrittivi dell'attività svolta.

Nel riportarsi all'atto di citazione, ha insistito nelle richieste in esso contenute.

Relativamente alla posizione del Nisticò ha osservato che, se fosse vero che non aveva obbligo di timbratura, non si comprende per quale ragione timbrasse e coinvolgesse altri soggetti nel farlo. Ha richiamato quanto affermato dalla Commissione disciplinare.

In assenza di controrepliche la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI E ISTRUTTORIE

1.1. Sulla genericità della citazione

Il convenuto Aloï, pur non formulando specifiche conclusioni sul punto, ha eccepito la **genericità e infondatezza della prospettazione attorea**, che non distinguerebbe le posizioni dei vari convenuti (all'Aloï sarebbero contestate 6 ore, 58 minuti e 25 secondi) non avrebbe fornito alcuna prova del "castello accusatorio", omettendo altresì di indicare le modalità e tempi con i quali il convenuto si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro, limitandosi semplicemente a proporre un calcolo cumulativo delle ore di assenza contestate.

Anche volendo riqualificare (a garanzia della difesa) tale allegazione come eccezione di nullità/inammissibilità della citazione, essa risulta manifestamente

infondata. Invero, l'art. 86, comma 6, c.g.c. collega la nullità della citazione non alla "assoluta incertezza" ma soltanto alla "mancata esposizione" dei fatti posti a fondamento della domanda (diversamente a quanto previsto per l'oggetto della domanda, la cui indeterminatezza è sufficiente a determinare la nullità); ed è in dubbio che *ratio* della nullità in questione è la tutela del diritto di difesa del convenuto, che deve essere messo nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese avverso la domanda attorea. Tuttavia, nella concreta fattispecie tale difesa non risulta compromessa, in quanto – pur mancando una dettagliata indicazione dei singoli episodi di assenteismo fraudolento contestati ad ogni convenuto e delle relative modalità esecutive – la citazione non solo rinvia al processo penale necessariamente noto al convenuto, ma precisa anche una serie di circostanze che bel consentivano alla parte di verificare la fondatezza o meno della domanda nei suoi confronti, con riferimento ai singoli episodi (ad esempio, la condotta posta a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero una falsa attestazione della presenza in servizio, fondata su un accordo tra dirigente e dipendenti dell'ufficio, accertata nel periodo dicembre 2016/aprile 2017 con appositi i appostamenti, la durata complessiva delle assenze e così via).

1.2 Sulla richiesta di sospensione del giudizio. Sulla improcedibilità della domanda per mancanza di giudicato penale.

Ancora in via preliminare deve essere scrutinata l'istanza di sospensione del presente giudizio, avanzata dal convenuto Nisticò, il quale chiede che questo Collegio attenda gli esiti del processo penale in corso, insieme alla parallela eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di previo giudicato penale, sollevata dalla difesa del Folino.

1.2.1. Le ipotesi di sospensione del processo contabile sono disciplinate dall'art.

106 CGC il quale prevede due soli casi: (i) il primo, consistente nell'esistenza di una pregiudizialità in senso tecnico, la quale tuttavia non sussiste nel caso di specie, nemmeno per la domanda di danno all'immagine per le ragioni che si vedranno appresso; (ii) il secondo consistente nella sussistenza di una istanza concorde di tutte le parti: in tal caso, sempreché vi siano "giustificati motivi", la sospensione può essere concessa con ordinanza "*per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi*" (dunque un tempo usualmente inidoneo a coprire le lunghissime durate dei processi penali).

È evidente che nessuna di queste fattispecie è invocabile nel caso di specie. Ed anzi, il basilare principio di autonomia tra le giurisdizioni (nella specie, quella ordinaria e quella contabile) impone che il giudizio erariale non attenda gli esiti (peraltro solitamente molto lunghi) del parallelo processo penale.

1.2.2. È appena il caso di precisare che nemmeno per la domanda azionata a titolo di danno d'immagine sussiste pregiudizialità alcuna.

Il danno all'immagine della PA, inteso come concreta lesione di interessi costituzionalmente tutelati (in specie, l'immagine dell'Amministrazione), in seguito alla riforma dovuta al DL 1° luglio 2009 n. 78 (cd. "lodo Bernardo" - art. 17, comma 30^{ter}) postula due condizioni di proponibilità dell'azione: che si tratti di danno derivante da fatti integranti taluni specifici reati contro la PA (quelli indicati nell'art. 7 l. n. 97/2001) e che relativamente ad essi sia già intervenuto un giudicato penale di condanna (cd. pregiudiziale penale).

Tuttavia, sussistono ipotesi settoriali di danno all'immagine perseguibili dalla Corte dei Conti ben oltre i suddetti limiti. È questo il caso del danno all'immagine conseguente a fenomeni di cd. assenteismo, in questa sede azionato, introdotto dal decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 (cd. “riforma Brunetta”).

Questa autonoma proponibilità persiste anche dopo l’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile e finanche dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, la quale non ha inciso sull’autonomia dell’azione erariale in oggetto, come più volte affermato da questa Corte (sentenze Sezione II App. 29/07/2022, n. 339; 27 maggio 2020, n. 140; 8 giugno 2020, n. 146; Sez. II App., sentenza 29/07/2022, n. 339. Nella giurisprudenza di merito cfr. Sez. Giurisdiz. Sardegna, sentenza n. 313/2020; Sez. Giurisdiz. Calabria, sentenza n. 265/2020).

1.2.3. Alla luce delle suesposte considerazioni risultano quindi non accoglibili sia la eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza di previo giudicato penale, sia la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del processo penale.

1.3. Sulle istanze istruttorie

Le istanze istruttorie presentate dalla difesa dei convenuti risultano inammissibili ai sensi dell’art.96 c.g.c. in quanto afferenti a circostanze che come emergerà nel prosieguo sono irrilevanti ai fini della decisione (come il raggiungimento degli obiettivi, la qualità della prestazione e quindi il danno da disservizio o l’imposizione di obbligo orario, o la generica indicazione di permanenze pomeridiane in sede senza indicazione dei giorni e delle ore), ovvero superflue alla luce della documentazione esibita, ovvero inammissibili perché comportanti responsabilità diretta del teste (come l’autorizzazione data dal direttore generale al Nisticò a timbrare solo una volta: cfr. artt.98 c.g.c. e 246 c.p.c.) o relative non a circostanze di fatto ma su valutazioni giuridiche (come l’esistenza o meno dell’obbligo di timbrare).

2. SULL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata da tutti e tre i convenuti.

L'eccezione non può essere accolta.

2.1. Non è accoglibile la tesi secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento della commissione dei fatti, come sostenuto da tutti i convenuti. L'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 stabilisce infatti che l'azione erariale si prescrive in cinque anni *“decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Pertanto, in assenza di occultamento doloso, il *dies a quo* della prescrizione decorre senz'altro dal verificarsi del fatto dannoso, e tradizionalmente la giurisprudenza fa coincidere il “fatto dannoso” non con la condotta antiggiuridica (come peraltro sostengono i convenuti) bensì con il materiale esborso del denaro da parte dell'amministrazione, questo essendo il “danno” scaturente dalla condotta. Sennonché, il caso di specie verte inequivocabilmente su un'ipotesi di doloso occultamento, perché è la stessa fattispecie di “assenteismo fraudolento” a conglobare in sé una condotta – per l'appunto – fraudolenta, ossia occultatrice del danno. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, nessuna condotta ulteriore di occultamento è necessaria, perché la condotta cristallizzata nell'art. 55 *quinquies* comma 1° postula precipuamente la *“falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o [...] altre modalità fraudolente”*.

1.2. Ed allora, appurata l'esistenza di un occultamento doloso del danno, deve darsi atto che l'art. 1 comma 2 l. n. 20/94 ancora la decorrenza della prescrizione dalla data della scoperta del danno medesimo.

Come noto è pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il decorso della prescrizione presuppone la “conoscibilità obiettiva” della fattispecie dannosa

secondo un criterio di ordinaria diligenza (*ex plurimis*, cfr. Sez. III app. n.114/2020,

secondo cui la prescrizione decorre da quanto la lesione patrimoniale si exteriorizza,

divenendo conoscibile dal danneggiato, sempre secondo un criterio di ordinaria dili-

genza - cfr. SSRR n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019; Sez. III

n. 20/2020).

È altresì prevalente in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il doloso occulta-

mento *ex art. 1 comma 2 l. n. 20/1994* differisce dall'occultamento doloso *ex art.*

2941 n. 8 cod. civ., non richiedendo una condotta occultatrice del debitore ma una

situazione obiettiva di inconoscibilità del danno dovuta a condotta dolosa (Sez. Giur.

Calabria, n. 275/2021; Sez. I app. n. 300/2020, n. 457/2021, Sez. III app. n.13/2022,

n. 217/2020, n. 240/2020, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la conoscibilità obiettiva del danno

(e a maggior ragione la sua conoscenza o scoperta), utile ai fini del decorso della

prescrizione, è quella del soggetto danneggiato, e quindi tanto dell'amministrazione

danneggiata quanto del Pubblico Ministero erariale, che può agire in sua vece (a solo

titolo esemplificativo, cfr. Sez. III app. n. 601/2021, nonché, implicitamente, Sez. III

app. n. 915/2021, Sez. III app. 3/2021): è essenziale, a tal fine, che il soggetto dan-

neggiato sia venuto a conoscenza "*del danno*", non *dei fatti* che lo hanno provocato; e

che tale danno sia stato conosciuto dal danneggiato in forma sufficientemente com-

piuta da poter agire in giudizio.

Ora, nella concreta fattispecie, risulta che, se è vero che i fatti per cui è causa sono

avvenuti nel periodo dicembre 2016 – aprile 2017, è pur vero che soltanto in esito

alle indagini penali il *danno* è divenuto conoscibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, e specialmente dal Nisticò, la co-

noscenza (e *a fortiori* la conoscibilità) del **danno** da parte dell'Amministrazione e/o

del Pubblico Ministero ha avuto luogo soltanto in base all'informativa della Guardia di Finanza, che costituisce la *notitia damni* scaturigine del procedimento in esame. Soltanto in esito all'attività investigativa "il danno" si è concretamente disvelato all'inquirente nelle sue fattezze essenziali; prima di quella data era noto un generale fenomeno di assenteismo che aveva indotto la Procura presso il Tribunale ordinario a indagare; soltanto dopo le indagini della Guardia di Finanza è stato tuttavia chiaro *chi* si assentava dall'Ufficio e *in che misura*, ed è stato possibile conoscere il *danno* in termini di ore non lavorate con conseguente sua quantificazione. A questo punto, peraltro, non vi era l'obbligo del P.M. di trasmettere gli atti alla Procura contabile, che insorge solo con l'esercizio dell'azione penale (art. 129 comma 3 c.p.p.); né la facoltà della Guardia di finanza di disvelare l'indagine senza autorizzazione del P.M. penale.

Quindi, gli elementi essenziali della fattispecie dannosa (ovvero i singoli nomi dei soggetti perseguibili come assenteisti, il numero di giorni e di ore non lavorate...) sono stati noti alla Procura Regionale soltanto in esito alle indagini degli operanti. Soltanto da quel momento la Procura erariale è stata messa in condizione di agire, avendo chiaro *contro chi* e *in che termini* farlo.

In ogni caso, poi, va ricordato che, anche volendo far decorrere la prescrizione non dal disvelamento del danno ma dalla data del fatto dannoso, da un lato, risulta in atti la costituzione di parte civile della Azienda Ospedaliera nel processo penale fin dal febbraio 2021 (cfr. produzione del P.M., Doc. 9 e Doc.10), atto che com'è noto ha efficacia interruttiva del termine prescrizione; dall'altro, la lesione di immagine si è concretizzata solo con le notizie di stampa del 2020.

Per tutti questi motivi le eccezioni di prescrizione dei convenuti debbono essere respinte.

3. IL MERITO DELLA VICENDA

Si può ora giungere al merito della vicenda in esame.

3.1. Sul rapporto di servizio

Inequivocabile e mai posta in dubbio è la sussistenza del rapporto di servizio, in quanto tutti i convenuti sono dipendenti dell'ASP di Catanzaro.

In dettaglio:

(i) il convenuto Aloï Antonio all'epoca dei fatti era sicuramente dipendente dell'Azienda, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di “*Assistente amministrativo*” sin dal 16/8/1999 presso l'ex Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro; nel 2003, in seguito al superamento di un concorso interno riservato, è stato inquadrato come Assistente Tecnico Geometra;

(ii) il convenuto Folino Gallo Giuseppe all'epoca dei fatti era sicuramente dipendente dell'Azienda, assunto sin dal 4/6/1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di “*Operatore tecnico-falegname*” presso l'ex Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro; nel 2003, in seguito al superamento di un concorso interno riservato, è stato inquadrato come Assistente Tecnico Categ. C

(iii) il convenuto Nisticò Carlo è sicuramente dipendente dell'Azienda assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come “Architetto Dirigente” dal 2001 presso l'ex Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro; dal 2005 Direttore di Struttura Complessa.

3.2. Sulla condotta. Considerazioni preliminari.

Con riferimento alla condotta di falsa attestazione della presenza in servizio, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, tale condotta è pienamente provata.

Alcune considerazioni debbono preliminarmente essere svolte:

3.2.1. I convenuti si dolgono, in primo luogo, della non attendibilità del sistema di timbratura all'epoca vigente. A detta dei convenuti, soltanto in un'epoca successiva alle indagini per cui è causa l'Azienda avrebbe allestito un sistema idoneo di rilevazione delle presenze (disciplinando le uscite ed istituendo un registro apposito), ed attivato il "codice 8" consentendo di timbrare le uscite "per motivi di servizio".

Questa fallacità/assenza del sistema di timbratura, dovuto all'amministrazione datoriale, secondo le prospettazioni difensive, varrebbe sostanzialmente ad elidere l'anti-giuridicità della condotta (specialmente per le uscite dovute ad esigenze di servizio, come tali non evidenziabili ai tornelli).

3.2.2. Questo argomento non è condiviso dal Collegio.

L'attendibilità o meno del sistema di rilevazione delle presenze è un dato che assume scarsa valenza nel giudizio in esame atteso che i fatti contestati agli odierni convenuti non si fondano sull'unica prova della timbratura, bensì sono stati ottenuti attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza che ha consentito agli operanti di verificare gli ingressi e le uscite effettive dei dipendenti, e le ha comparate con le rilevazioni dei tornelli. La visione delle videoregistrazioni ha consentito ai militari di constatare, episodio per episodio, *chi e quante volte* si è assentato senza compiere il materiale gesto della timbratura, così come ha consentito di rilevare chi timbrava con *badge* altrui.

Né tantomeno la consapevolezza della maggiore o minore attendibilità dei tornelli poteva esimere i dipendenti dal timbrare fedelmente in entrata e in uscita. In presenza di precisi obblighi legali e contrattuali a tutti noti, la medesima esistenza di un sistema di timbratura imponeva ai dipendenti di ottemperarvi, sempre e comunque, in ingresso e in uscita: compito del dipendente è quello di timbrare, dando evidenza delle ore di permanenza in ufficio, e al dipendente non è data nessuna facoltà di sindacato

sulla bontà del sistema di timbratura: il proprio dovere si esaurisce nell'ottemperare all'obbligo di timbratura, semmai segnalando al datore di lavoro le manchevolezze del sistema; certamente il dipendente non può disattendere il sistema di timbratura sol perché lo reputi inadeguato. Come ha correttamente rilevato il Pubblico Ministero, anche in udienza, l'obbligo di timbratura in entrata e in uscita è un obbligo previsto dalla legge (art. 22 legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 55 *quinquies* T.U.P.I.) e ogni dipendente è tenuto a conoscerlo e a ottemperarvi.

Ed anzi, il significativo numero di episodi rilevati (come si vedrà appresso), specialmente ove rapportato all'esiguità della durata del periodo di indagine (quattro mesi circa, e per giunta solo in alcuni giorni) sono indice di un sicuro malcostume dei dipendenti dell'azienda i quali, consapevoli della non accurata sorveglianza da parte dell'Amministrazione datoriale, hanno profittato del generale caos organizzativo per non dare mai adeguatamente contezza della propria presenza in ufficio.

3.2.3. Neanche può accogliersi la doglianza, variamente sollevata dai convenuti, dell'assenza di un vero e proprio pedinamento che avesse a escludere che le uscite non timbrate non fossero realmente dovute a esigenze di servizio. Ancorché gli odierni convenuti non siano stati tecnicamente pedinati, va tuttavia rilevato come la condotta antigiuridica contestata non consiste nell'essersi assentati dal lavoro per motivi personali, bensì nell'avere falsamente attestato la propria presenza in ufficio. Trattasi di reato di condotta ai sensi dell'art. 55 *quinquies* cit., che secondo costante giurisprudenza si consuma anche con condotte omissive come la mancata timbratura di ingressi e/o uscite: il fatto stesso di non aver timbrato in uscita integra una falsa attestazione della propria presenza e coincide con la fattispecie antigiuridica contestata in questa sede, a prescindere anche dalla maggiore o minore durata

dell'allontanamento e dalla esistenza o meno di un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione.

Neanche l'assenza -nei tornelli- del codice "uscita di servizio" esimeva i dipendenti dall'obbligo di richiedere autorizzazione scritta (che a prescindere dalla rilevazione automatica delle presenze va comunque concessa quando ci si allontana dalla sede di servizio), né dall'onere di conservare l'autorizzazione (che semmai doveva essere conservata e trasmessa all'ufficio competente per le necessarie correzioni delle registrazioni delle uscite, onde aggiungere al computo delle ore lavorate quelle in cui l'uscita era giustificata dalle autorizzazioni concesse per motivi di servizio).

La circostanza che poi le uscite non timbrate fossero avvenute per motivi di servizio autorizzate (nei limiti in cui ve ne sia la prova, questione oltre esaminata) semmai inciderebbe sul *quantum* del danno patrimoniale, non sull'*an* della condotta che è chiaramente descritta dall'art. 55 *quinquies* T.U.P.I. come la condotta di chi "*attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*" e sul danno all'immagine che determina lo spettacolo di dipendenti che entrano ed escono dall'ufficio senza timbrare, violando doveri basilari che si impongono a prescindere dal motivo di servizio. Ed è appena il caso di rilevare la natura penalistica della disposizione in parola e dunque la tipicità della descrizione della condotta.

3.2.4. Ancora, taluni convenuti hanno eccepito che le contestazioni del Pubblico Ministero non avrebbero tenuto in considerazione le ore di servizio in eccedenza svolte, che andrebbero quanto meno a compensare le assenze contestate; altri hanno eccepito che il Requirente non avrebbe tenuto conto della cd. flessibilità in entrata ed uscita e della durata della pausa pranzo.

Neanche queste eccezioni possono essere accolte.

L'asserita presenza di ore in eccedenza non è di per sé valutabile proprio in relazione alla sussistenza di assenze ingiustificate. Detto altrimenti, l'eccepito credito orario, in tutto o in parte, si è formato anche grazie alle assenze non documentate.

3.2.5. In conclusione, lo si ribadisce, la condotta antigiuridica disegnata dall'art. 55 *quinquies* cit. (norma di natura penale, dunque tipica e tassativa) non è quella di chi ha lavorato meno ore di quelle dovute, bensì è la condotta di chi non ha fedelmente attestato entrate ed uscite dal servizio. La circostanza che le assenze abbiano o meno cagionato un disservizio rientra – come si vedrà – in una voce di danno ulteriore; la circostanza di avere lavorato più ore del dovuto o di avere fatto solo pause brevi o di non essere tenuto alla presenza in ufficio (come afferma il Dirigente Nisticò, sul quale si veda anche *infra*) non rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di “assenteismo”, perché ciò che conta è che, in un certo momento, si è attestato di essere presenti mentre si era assenti, a prescindere dall'impatto sulla qualità e quantità del lavoro svolto e a prescindere dall'obbligo o meno di presenza in quel certo giorno/momento della giornata.

Ed anche l'invocata flessibilità non ha incidenza pratica nella specie, in quanto la stessa non determina uno scomputo orario, bensì unicamente la possibilità di far decorrere l'inizio dell'orario di lavoro in base al margine di flessibilità.

3.2.5. Le medesime considerazioni svolte, in generale per i dipendenti dell'azienda, valgono anche per il Dirigente di struttura complessa.

Il Nisticò ha infatti ricostruito, con dovizia di particolari, la normativa applicabile alla propria posizione, per arrivare a sostenere la sostanziale inoffensività della propria condotta. Dalla asserita assenza dell'obbligo di presenza in ufficio nonché di un monte ore minimo settimanale, deriverebbe la non ascrivibilità delle condotte contestate alla condotta tipica e comunque l'assenza di danno. Egli ha poi sottolineato la

propria dedizione al lavoro e la disponibilità a trattenersi, sovente, a lungo in ufficio

anche al termine della giornata lavorativa.

Sennonché, come si è già rimarcato, la condotta sanzionata all'art. 55 *quinquies* TUIP

è una fattispecie che prescinde dal danno patrimoniale: l'essere o meno presente in

ufficio (circostanza questa tutta da dimostrare nella maggior parte dei casi) non elide

l'antigiuridicità della condotta di chi ha alterato il sistema di rilevazione della propria

presenza, sia non timbrando fedelmente il proprio cartellino, sia cedendolo ad altri

affinché timbrassero al posto proprio. Tale normativa integra e si sovrappone a

quella convenzionale tra le parti all'epoca vigente, che peraltro prevedeva comunque

l'obbligo di registrazione delle presenze anche per i dirigenti con incarico di struttura

complessa (di Area III e Area IV), sia pure al fine di "documentare" le assenze dal

servizio (per ferie, malattie, aggiornamento o altro) ed i giorni e gli orari dedicati ad

attività intramuraria, a prescindere dall'obbligo di orario minimo di servizio (art.15

dei CC.CC.NN.L. del 3.11.2005), e sanzionava disciplinarmente la violazione dell'ob-

bligo dei dipendenti di "adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle pre-

senze" anche per il personale dirigente di Area III e di Area IV (cfr. art. 8, comma

11 punto 2 lett.a dei CC.CC.NN.L integrativi del 6/5/2010, che rinviano all'art.55-

quater comma 1 lett.a d.lgs. n.165/2001). Normativa, tra l'altro, confermata nella

contrattazione collettiva del 2018-2019 relativa al triennio 2016/2018.

Peraltro, proprio la posizione rivestita dal Nisticò, lungi dall'esimerlo dalla rilevazione

delle presenze, connota i fatti commessi di maggior gravità, perché posti in essere dal

responsabile di una struttura complessa, in quanto tale tenuto anche a "dare l'esem-

pio" ai propri dipendenti; laddove l'affidare il proprio cartellino ai propri subordinati

creava un pericoloso precedente per il personale, che si sentiva autorizzato a con-

dotte consimili e a non dare rilievo a infedeli timbrature di presenza, così

concorrendo a creare il danno all'immagine creato dalle false attestazioni non solo del Nisticò, ma anche sei suoi subordinati .

Parimenti non è probante l'invocato esito del procedimento disciplinare a carico del Nisticò. Questi vorrebbe provare la non gravità delle proprie condotte in quanto il procedimento disciplinare non si è chiuso con il licenziamento; tuttavia – ferma restando l'autonomia del giudizio contabile in relazione al procedimento disciplinare – il convenuto omette di riferire di essere pur sempre stato sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, oltre alla misura cautelare irrogata in sede penale di sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per anni uno. Senonché tali precisazioni vengono svolte soltanto per motivare in ordine al rigetto delle argomentazioni difensive laddove invocano l'esito del procedimento disciplinare: resta ferma la totale autonomia del presente giudizio erariale rispetto ai paralleli procedimenti svolti in sede disciplinare e penale.

3.3. Le condotte dei singoli convenuti.

Tanto premesso, si può procedere ad apprezzare individualmente le condotte dei singoli convenuti.

3.3.1. Il convenuto Aloï Antonio.

Con riferimento al convenuto Aloï, le indagini della Guardia di Finanza hanno rilevato analiticamente le assenze ingiustificate dal servizio e in un episodio anche la timbratura in uscita per conto del Dirigente Nisticò.

L'esame dei verbali degli operanti denota una prassi invalsa nella struttura, posta in essere tra gli altri anche dall'Aloï, che consisteva nell'uscire nelle prime ore della mattinata in gruppo, e poi fare ritorno. Questo comportamento si è ripetuto con frequenza nel corso delle videoriprese: il 5 dicembre Aloï è uscito alle 7:51 con Folino Gallo e altro collega (Sinopoli Francesco); attendono il collega Parrottino e tutti

insieme si allontanano per rientrare alle 7:53. Analogamente il 7 dicembre, il 26 novembre 2018, il 20 dicembre e così via.

Correttamente il Requirente in udienza ha invocato la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale l'allontanamento dall'ufficio per la cosiddetta "pausa caffè" senza la timbratura dell'uscita integra il reato della falsa attestazione della presenza, anche se è stato commesso una volta sola (Cassazione Sez. III, n. 29764/2021). Nel complesso le indagini hanno fatto emergere ben 44 episodi di assenteismo in 33 giorni a carico dell'Aloi, oltre a un episodio di timbratura in luogo del Dirigente Nisticò.

Come si è detto, non sono condivisibili i rilievi concernenti le ore in eccedenza svolte, ovvero ancora la buona fede del convenuto il quale, consapevole delle brevi assenze la mattina si sarebbe sempre trattenuto a lavoro per recuperare.

L'allegata eccedenza non è probante in quanto computata su un monte ore accresciuto precipuamente dalla sistematica mancata rilevazione delle assenze.

Come si è detto, in linea generale, la fattispecie di cui all'art. 55 *quinquies* TUPI si integra di per sé con la falsa attestazione delle presenze, a prescindere dalle ripercussioni sulla produttività, che è voce ulteriore di danno.

Anche l'aver timbrato soltanto una volta in luogo di altri non elide la sussistenza della condotta. Non è infatti necessario, per integrare la fattispecie di cui all'articolo 55-*quinquies* TUPI, che la condotta del dipendente sia stata caratterizzata da continuità o reiterazione nel tempo. Di conseguenza, anche un singolo episodio di alterazione dei sistemi di timbratura integra il reato. La fattispecie sussiste per la semplice mancata timbratura della uscita (per il semplice fatto che il dipendente non è in ufficio e che la sua assenza non risulta registrata dal sistema di rilevazione delle presenze) o per la singola timbratura in luogo di altri (il quale risulta in ufficio senza esserlo).

A nulla vale affermare che si stavano eseguendo ordini di un superiore, perché trattavasi di ordine contrario alla legge.

Né la sporadicità della timbratura per conto del Nisticò esclude, come si dirà, l'esistenza di un tacito accordo tra il dirigente ed i dipendenti dell'ufficio sulla irregolare registrazione delle presenze, e quindi la dipendenza causale di tutti i danni contestati da tale accordo. Infatti, la frequenza e le modalità degli episodi di assenteismo del convenuto (ben 44, e spesso in gruppo, come si è detto) dimostra la sua piena partecipazione e consapevolezza al sistema invalso nell'ufficio di non timbrare regolarmente gli ingressi e le uscite dalla sede di servizio.

3.3.2. Il convenuto Folino Gallo.

Analogo discorso può svolgersi con riferimento al convenuto Folino Gallo.

Anch'egli è stato visto uscire in gruppo nelle prime ore del mattino e valgano al riguardo tutte le considerazioni già svolte in ordine al convenuto Aloï.

In seguito alla videosorveglianza svolta dalla Guardia di Finanza sono emersi a carico del Folino Gallo 44 episodi di assenteismo in 18 giorni per il Folino, il quale ha inteso giustificare tali assenze con autodichiarazioni delle ditte che nel periodo in contestazione hanno svolto delle manutenzioni per l'Azienda, ma che – come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero – non sono idonee a documentare lo svolgimento del servizio nelle singole ipotesi contestate in seguito alle indagini. Del resto, lo stesso convenuto ha descritto una procedura (richiesta di assistenza via pec da parte degli uffici; autorizzazione del Dirigente, intervento in loco del Folino in quanto tecnico e relazione al rientro), ma di questa documentazione non vi è traccia. Permane in ogni caso la considerazione che, per la condotta di cui all'art. 55 *quinqüies* TUI è sufficiente, come detto, che il sistema

dia un dipendente per presente quando non lo è, e che tale discrasia tra presenza

fisica in ufficio e presenza reale sia dovuto alla mancata timbratura in uscita.

Numerose sono poi le occasioni in cui il Folino Gallo ha timbrato per il Dirigente

Nisticò, con ciò ponendo in essere plurime condotte di tal fatta e dimostrando il

tacito accordo invalso nell'ufficio per una registrazione infedele delle presenze.

3.3.3. Il convenuto Nisticò.

Anche al convenuto Nisticò Carlo sono attribuibili le condotte contestate.

Contrariamente a quanto il convenuto vuole sostenere, la presenza o meno di un

monte ore settimanale o di un obbligo di presenza non incide sulla sussistenza

della condotta.

Il Nisticò ha ripetutamente inteso provare l'irrilevanza pratica delle timbrature in

relazione alla posizione rivestita. In disparte che egli stesso cade poi in contrad-

dizione quando afferma che per il dirigente di struttura complessa la rilevazione

delle presenze in servizio, che: *«sottende all'imprescindibile applicazione degli istituti con-*

trattuali modificativi del rapporto (es. aspettative, malattia, ferie, permessi), alle garanzie di

tutela medico legale, previdenziali, assicurative ed infortunistiche, nonché alla fondamentale di-

stinzione tra attività resa in termini istituzionali ed attività libero professionale» (cfr. pag. 6

della memoria di costituzione). Dunque, una qualche utilità pratica derivava pur

sempre dalla falsa attestazione; del resto, ove così non fosse, non avrebbe avuto

alcun senso la sistematica cessione del proprio *badge* ai propri sottordinati.

Ma anche tralasciando questo dato, si è detto e lo si ribadisce, la condotta di cd.

“assenteismo” è fattispecie che prescinde dal danno patrimoniale e dal profitto

per il dipendente: basta aver attestato il falso, ed è sufficiente averlo fatto anche

una sola volta, per integrare la condotta tipica.

La gravità della condotta è poi acuita dal numero di episodi: ben 36 in 28 giorni, ossia più di un episodio al giorno, peraltro ampiamente documentati nei verbali degli operanti.

3.4. Conclusioni in merito alle condotte tenute dai convenuti.

Emerge dunque con plastica evidenza l'antigiuridicità delle condotte dei convenuti.

Essi hanno ripetutamente invocato la brevità di talune assenze (ma ve ne sono di assai prolungate); l'esiguità di taluni episodi (a titolo esemplificativo, in un solo caso l'Aloi avrebbe timbrato per il Dirigente Nisticò). Sennonché, come si è rilevato, la fattispecie tipica di cui all'art. 55 *quinquies* TUPI non richiede la abitudine o una lunga durata della condotta, tendendo alla prevenzione dell'assenteismo grazie a precisi obblighi di registrazione della presenza in sede. È sufficiente anche un solo episodio di falsa attestazione della presenza per integrare la condotta tipica, mentre è evidente che la reiterazione del tempo incide semmai sulla quantificazione del danno (o della pena, sul fronte penale).

Né – come pure si è detto – può utilmente invocarsi la scarsa funzionalità dei sistemi di timbratura: a prescindere dalla funzionalità più o meno ridotta, le macchine marcatempo erano pur sempre esistenti e funzionanti; l'assenza del più volte menzionato *codice relativo alle uscite di servizio* non autorizzava i dipendenti a non segnare affatto le uscite di servizio. Men che mai l'ottemperanza di un ordine illegittimo di un superiore può scriminare i dipendenti che abbiano timbrato in suo luogo, anche una volta soltanto. In presenza di un preciso obbligo di legge (quello di attestare la presenza in ufficio), e che in quanto tale non può essere ignorato (*ignorantia legis non excusat*), è onere del dipendente che debba uscire per

motivi di servizio quello di timbrare o comunque di farsi rilasciare apposito permesso e di conservarlo.

4. SUL DOLO E L'INTESA TRA I CONVENUTI

Alcun dubbio nutre il Collegio sulla qualificazione dell'elemento subiettivo della condotta in termini di dolo diretto e intenzionale, dal momento che dalle videoriprese concernenti tutti i convenuti, emerge chiaramente ch'essi sistematicamente attestavano falsamente la propria presenza in servizio, e talvolta anche attraverso lo scambio di *badge*.

Il dolo è ancor più evidente nel caso del Dirigente il quale, ben cosciente della superiore gerarchicamente superiore rivestita nei confronti dei suoi collaboratori ha scientemente ceduto loro il proprio *badge* affinché gli altri timbrassero in suo luogo.

Infine, le modalità e la frequenza delle condotte (cessione del *badge* da parte del dirigente, sistematicità delle uscite dalla sede senza timbrare da parte di vari appartenenti all'ufficio) dimostra l'esistenza di una tacita intesa per una irregolare registrazione delle presenze, e quindi di un concorso causale di tutti i convenuti nel verificarsi del danno patrimoniale e non patrimoniale nel suo complesso, a prescindere dal debito orario e dal profitto del singolo convenuto.

5. IL DANNO E IL NESSO DI CAUSALITÀ.

5.1. Sull'eccezione di ingiusta duplicazione del danno.

Giungendo all'esame del danno, preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di rischio di duplicazione del danno attesi i sequestri disposti in sede penale e la costituzione di parte civile dell'Amministrazione in quella sede.

Sul punto deve convenirsi con il Requirente allorché afferma che non sussiste alcun rischio di duplicazione del danno in quanto:

- (i) per quel che concerne il sequestro conservativo, correttamente il Pubblico Ministero afferma che trattasi di una misura cautelare reale volta a garantire che non vengano meno le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato e le garanzie;
- (ii) per quel che concerne la costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel parallelo processo penale, posta la pacifica concorrenza delle due azioni (civile e contabile) è evidente che in sede di esecuzione della presente sentenza (o di quella penale) dovrà tenersi conto delle somme già recuperate.

5.2. Sulle voci di danno

Tanto premesso, il Requirente ha contestato, per ciascuno dei convenuti,

- il **danno erariale diretto** pari alla retribuzione oraria media nel periodo di riferimento;
- il **danno erariale indiretto** da interruzione del sinallagma contrattuale reiterato nel tempo e quantificato in via equitativa;
- il **danno all'immagine** derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-*quinquies* del D. lgs. n. 165/01 sul presupposto del *clamor fori* che ha caratterizzato la vicenda, e quantificato nella retribuzione lorda mensile moltiplicata per 18 in quanto, ad avviso dell'attore, il riverbero di questa tipologia di danno è superiore ai 4 mesi in cui le condotte fraudolente sono state appurate.

5.3. Sul danno da violazione del sinallagma.

Mentre la richiesta di ristoro del danno patrimoniale diretto e di quello all'immagine sono fondate e meritano l'accoglimento per le ragioni che appresso si diranno, la richiesta di risarcimento del danno indiretto per violazione del

sinallagma contrattuale allo stato non può essere accolta.

Infatti, l'attore, una volta documentata la condotta assenteistica dei convenuti, ha disegnato una fattispecie di danno derivante da interruzione del rapporto di servizio, e dunque del sinallagma contrattuale, andandolo a quantificare poi in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato.

Tuttavia, non è dimostrato che dall'interruzione del sinallagma contrattuale sia derivato un danno ulteriore a quello diretto e derivante dalla retribuzione indebita, non potendo il danno da disservizio ritenersi danno *in re ipsa*.

L'attore, detto altrimenti, avrebbe dovuto provare il danno, oltre l'indebita retribuzione, derivante dalla condotta assenteista dei singoli convenuti; un danno che, laddove presenti e non assenti, non si sarebbe verificato e dunque un danno evitabile con la loro presenza. Non un danno presunto per il solo fatto dell'assenza ingiustificata, la quale - in quanto tale - determina un danno che di per sé si presume (attesa la corrispettività del rapporto di lavoro) pari al valore della retribuzione corrisposta per il periodo non lavorato.

Pertanto, la voce di danno indiretto ipotizzata dall'attore – siccome non provata – non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.

5.4. Sul danno diretto e sul relativo nesso causale.

Fondata è invece la richiesta di danno diretto avanzata nei confronti del solo convenuto Nisticò, in quanto il danno diretto cagionato dai restanti due convenuti è già stato integralmente recuperato in esito al procedimento disciplinare.

Pacifica è la reiterata cessione del *badge* del Nisticò ai propri sottordinati, in tal modo falsamente attestando la presenza in ufficio. Pacifico è, inoltre, il nesso di causalità tra condotta assenteistica e danno diretto: l'assenza non documentata e

non giustificata dall'ufficio comporta che - *in parte qua* - la corresponsione dello stipendio fosse priva di causale giustificazione.

Pertanto, il danno patrimoniale diretto è stato correttamente quantificato dalla Procura nella misura di € 2.636,33, moltiplicando le ore di assenze ingiustificate (46:35:21) di Nisticò per la retribuzione oraria contrattualmente prevista (€56.87).

5.5. Sul danno d'immagine e sul relativo nesso causale.

Nemmeno vi possono essere dubbi circa la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di danno all'immagine, attesa la ricorrenza nella presente fattispecie degli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa che, oltre la condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio, richiede la sussistenza del c.d. *<clamor fori>*, elemento quest'ultimo richiesto dalla prevalente giurisprudenza contabile quale aggravante di una condotta che reca in se stessa offesa al decoro della pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez. Piemonte, n. 26/2014) e che dunque rileva ai fini della quantificazione del danno, laddove altra lo configura come elemento costitutivo dell'*an debeatur* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), reputando necessario il raggiungimento di una soglia minima di offensività.

Ebbene, il Collegio osserva che nella fattispecie per cui è giudizio l'incidenza pratica di tale rilievo non assume valenza a fronte del clamore mediatico della vicenda, resa nota sia su organi di stampa nazionale e locale, sia sul *Web*, sulla radio e sulle emittenti televisive, che hanno anche evidenziato la presenza di un dirigente che anziché reprimere il fenomeno ne partecipava, facendo diventare l'assenteismo un sistema collettivo caratterizzato da complicità tra controllori e controllati (cfr. La Stampa, La Notizia e Libero del 24.4.2020; la Gazzetta del sud di

Catanzaro del 23.4.2020, il Giornale di Calabria del 24.4.2020: Produzione del

P.M., Doc.2, All.6). Inoltre, diversamente da quanto le difese hanno sostenuto,

nello specifico il nome dei convenuti è stato espressamente citato nei quotidiani

locali tra quelli dei soggetti attinti da misura interdittiva e sospesi dal servizio (cfr.

il Quotidiano del Sud di Catanzaro del 24.4.2020, Doc.2, all.6 della Produzione

del P.M.): i convenuti risultano aver preso parte ad un fenomeno che è esploso

nella stampa e dunque nella coscienza collettiva, deturpando l'immagine dell'am-

ministrazione.

Non può pertanto esserci alcun dubbio circa il fatto che la condotta dei convenuti

abbia offuscato gravemente l'immagine dell'Azienda, andando ad incidere su un

settore, quello sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli

amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unitamente alla consi-

derazione comune di avere considerato il luogo di lavoro come <casa propria>

da cui entrare ed uscire a piacimento, per conto proprio e di terzi. Né vale la

considerazione che l'immagine dell'Amministrazione fosse già compromessa

perché, anche muovendo da questo assunto, il fenomeno in esame l'ha senz'altro

notevolmente aggravata.

In punto di **quantificazione** del danno *de quo*, il Collegio, tuttavia, ritiene, di

dover applicare un criterio di quantificazione parzialmente diverso da quello ado-

perato dall'attore (il quale ha moltiplicato la retribuzione lorda mensile media di

ogni convenuto per 18). Ritiene il Collegio che le posizioni dei singoli convenuti

debbero essere distinte, per il diverso apporto causale alla lesione dell'immagine

dell'amministrazione (particolarmente grave per il dirigente Nisticò, sulla cui par-

tecipazione vi è stata maggiore attenzione dei mass-media). Pertanto, per l'Aloi

ed il Folino può individuarsi come base di calcolo il danno diretto, in quanto, da

un lato, la lesione dell'immagine della PA è un danno conseguenza della lesione primaria, dall'altro, il danno diretto rappresenta un indice maggiormente conforme ai criteri sanciti dalla nota sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni Riunite, tenendo conto non solo della retribuzione (e quindi della qualifica e dell'anzianità del dipendente) ma anche della gravità del fatto (essendo commisurato al numero ed alla durata degli episodi di assenteismo). Viceversa, per il Nisticò, considerando la gravità della lesione da lui apportata e la posizione apicale da lui rivestita (criteri individuati dalla sentenza n.10/QM citata), si ritiene debba individuarsi la base di calcolo del danno nella retribuzione *base* mensile (in quanto non risente di emolumenti occasionali) che a quanto consta dalle buste paga in atti era all'epoca dei fatti pari ad € 3.331,61.

A tali basi di calcolo va poi applicato un moltiplicatore commisurato, come in casi consimili, da un minimo di 10 volte fino a un massimo di 16, in considerazione del clamore mediatico della vicenda e del grave nocumento arrecato all'immagine dell'Amministrazione, rimanendo comunque al di sotto dell'importo contestato dalla Procura. In particolare, l'entità del fattore di moltiplicazione (muovendo come detto da un minimo di 10) può essere incrementata tenendo conto dei seguenti tre parametri:

(i) il numero di episodi che si sono reiterati nel tempo.

Nello specifico Nisticò ha posto in essere 36 episodi di assenteismo in 28 giorni, Aloï 44 episodi di assenteismo in 33 giorni, Folino 44 in 18 giorni.

(ii) la condotta in concreto posta in essere.

Sotto questo aspetto, il Nisticò ha commesso le violazioni più gravi per la posizione rivestita e per quantità e tipologia di episodi posti in essere. L'Aloï invece risulta aver timbrato soltanto sporadicamente con il *badge* del Nisticò.

(iii) L'essere stato o meno destinatari di misure cautelari per la condotta tenuta.

Sotto tale aspetto, tutti e tre i convenuti sono stati sottoposti a misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e servizi per anni uno (Nisticò) e per mesi tre (Aloi e Folino Gallo).

Con queste premesse, il Collegio reputa equo ascrivere il danno all'immagine nei confronti dei convenuti nei termini che seguono:

- Nisticò Carlo: nella misura di 16 volte la retribuzione media del mese € 3331,61 * 16 = € 53.305,76
- Folino Gallo Giuseppe: nella misura di 16 volte il danno diretto € 135,24 * 16 = € 2.163,84
- Aloi Antonio: nella misura di 14 volte il danno diretto 125,48 * 14 = € 1.756,728;

Atteso il vincolo di solidarietà, l'intero importo di € 57.226,32 deve essere posto a carico di tutti i convenuti.

6. Conclusivamente, il danno complessivo che i convenuti dovranno all'ASP è di € 2.636,33 per il danno diretto, e di € 57.226,32 per il danno all'immagine, per un totale di **€ 59.862,65** = (euro cinquantanovemilaottocentosessantadue, sessanta-cinque). Dalla natura dolosa delle condotte e dal concorso nell'assenteismo discende la responsabilità in solido dei convenuti, ai sensi dell'art.1 comma 1-*quinq*ues l. n.20/1994.

7. Sulle somme predette sono dovuti la **rivalutazione monetaria** secondo indici ISTAT dalla data del singolo evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e gli **interessi legali** sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

	54	
	8. Le <u>spese</u> seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Amministrazione danneggiata come da nota segretariale a margine della sentenza	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto,	
	- respinge la domanda di danno da violazione del sinallagma,	
	- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore in favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro della somma di € 2.636,33 (duemilaseicentotrentasei/33) a titolo di danno diretto, e della somma di € <u>57.226,32</u> (cinquantasettemiladuecentoventisei/32) a titolo di danno all'immagine, per un totale di €	
	<u>59.862,65</u> = (euro cinquantanovemilaottocentosessantadue/65), nonché al pagamento della rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del singolo evento	NOTA SPESE Giudizio n. 23865 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLECINQUECENTOVENTITRE/69
	lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza ed al pagamento degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.	
	Condanna in solido tra loro tutti i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario che vengono liquidate come da nota segretariale a margine della sentenza.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.	
	L'ESTENSORE	
	IL PRESIDENTE	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso	
	dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in segreteria il 29/04/2025	FOGLIO 11 33 1 3 14 14 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vadalapello Firmato digitalmente € 1.523,69
		IMPORTO € 176,00 € 528,00 € 16,00 € 48,00 € 62,01 € 226,03 € 224,00 € 224,00 € 19,65 € 1.523,69

